

Maggio 2020

In Francia e Germania, stanno scuotendo il settore assicurativo le prime due decisioni relative alla operatività delle polizze *business interruption* in caso di interruzione dell'attività conseguente all'emergenza Covid-19.



Un tribunale francese ed uno tedesco, hanno recentemente stabilito che le perdite derivanti dalla chiusura di un hotel (in Germania) e di un ristorante (in Francia) a causa della pandemia di Covid-19 potrebbero essere coperte da una polizza *business interruption*. Queste due decisioni sono interessanti in quanto potrebbero presumibilmente comportare un minor rischio che gli intermediari assicurativi vengano citati in giudizio per mancanza di diligenza da parte dei loro clienti.



In Germania, il tribunale regionale di Mannheim, con sentenza del 29 aprile 2020 (causa n. 11 O 66/20), ha deciso che i danni derivanti da una chiusura dell'attività, decisa dallo stesso gestore dell'hotel, potrebbero essere coperti dalla polizza *business interruption*.

In questo caso, l'operatore alberghiero aveva stipulato una polizza *business interruption* e aveva chiuso l'attività di sua iniziativa, senza che fosse stato emesso un ordine ufficiale da parte delle autorità.

In realtà, la continuazione dell'attività, a seguito di una serie di decisioni che limitavano gli spostamenti dei turisti, non era più economicamente sostenibile. Tuttavia, la polizza copriva solo il caso in cui l'attività assicurata fosse stata chiusa dalle autorità a causa di malattie soggette all'obbligo di denuncia o agenti patogeni elencati nell'Infection Protection Act (IfSG).

Il tribunale è giunto alla conclusione che: *"È indiscusso che le prenotazioni di viaggi d'affari negli hotel sono ancora possibili. Tuttavia, la situazione attuale è tale che questa limitazione delle operazioni alberghiere ha l'effetto di una chiusura de facto. (...) Gli effetti delle misure delle autorità hanno implicazioni come la chiusura di un hotel in un caso specifico per la sanificazione o il contenimento di un focolaio. Il senso e lo scopo del regolamento di attenuare le interruzioni delle attività con misure imposte dalle autorità a causa della IfSG, è favorevole a far confluire tali chiusure de facto nella presente clausola"*.

Inoltre, il giudice afferma che il coronavirus è "un agente patogeno ed una malattia soggetta ad obbligo di denuncia" nel senso di quanto previsto dagli IfSG §§ 6 e 7, sebbene non sia esplicitamente menzionato nell'IfSG."

Pertanto, sebbene non sia stato emesso alcun ordine ufficiale nei confronti dell'operatore alberghiero, le decisioni prese dalle autorità pubbliche per combattere la pandemia di COVID-19 sono considerate come chiusure ufficiali *de facto*. Secondo i giudici, la polizza deve essere interpretata nel senso che sono coperti anche gli effetti indiretti scaturenti dalle decisioni ufficiali.

Pertanto, il concetto di "chiusura aziendale *de facto*" comprende non solo gli ordini diretti di chiusura di un hotel, ma anche gli ordini amministrativi che hanno un effetto indiretto sulle attività dell'hotel.



In Francia, il tribunale commerciale di Parigi ha deciso sul rifiuto di Axa France di indennizzare i danni derivanti dall'interruzione dell'attività subiti dal proprietario di un ristorante.

Il tribunale, con ordinanza del 22 maggio, ha ordinato che il proprietario del ristorante fosse indennizzato per l'interruzione dell'attività, senza danni diretti subiti, in uno dei suoi quattro stabilimenti per un periodo di due mesi. Axa ha già annunciato che farà ricorso.

La decisione del tribunale commerciale potrebbe costituire un punto di riferimento per le future decisioni.

Il proprietario del ristorante aveva intentato causa contro Axa France davanti al tribunale commerciale di Parigi a metà aprile, dopo che le sue attività erano rimaste chiuse a seguito della pubblicazione del decreto del 14 marzo 2020.

Axa aveva rifiutato di indennizzare il suo cliente sostenendo: *"Non possiamo discostarci dal principio stesso dell'assicurabilità di un rischio che si basa sulla mutualità e sull'alea. Nel caso di una pandemia, a causa della sua natura sistemica e globale, impedisce qualsiasi mutualizzazione poiché l'intera popolazione è colpita allo stesso tempo. Inoltre, quando il governo decide di chiudere aziende, ristoranti e negozi, non possiamo parlare di alea"*.

L'ordinanza provvisoria del 22 maggio 2020 sembra contraddire gli argomenti avanzati da Axa. La corte respinge il dibattito sull'assicurabilità o meno di una pandemia. *"Questo dibattito, per quanto interessante e sul quale vi sono differenti opinioni, non ci riguarda"*. Ritiene il tribunale che l'argomentazione di Axa *"non si basi su alcuna disposizione di ordine pubblico che menzioni la natura non assicurabile delle conseguenze di una pandemia. Spettava pertanto ad Axa escludere convenzionalmente il rischio pandemia. Tuttavia, questo rischio non è stato escluso dalla polizza sottoscritta."*

Per il ristoratore, la distinzione fatta da Axa tra una chiusura imposta "dalla polizia o dai servizi sanitari e di sicurezza" e una "dal Ministro della solidarietà e della salute" per giustificare il fatto che non si tratterebbe di una chiusura amministrativa "come previsto dal contratto" non è sostenibile "dinanzi ad un tribunale".

Per quanto riguarda la chiusura amministrativa dello stabilimento, anche in questo caso il tribunale contesta gli argomenti di Axa France: *"Axa France IARD sostiene che l'applicazione della clausola di chiusura amministrativa deve avere come fatto generatore la verifica precedente di un evento garantito in caso di interruzione dell'attività. Questa affermazione non è supportata"*



da alcun riferimento contrattuale. (...) Pertanto, questa argomentazione fantasiosa sarà respinta ",
hanno affermato i magistrati.